



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 141

IL SINDACO

Vista la comunicazione del 10/12/2024 numero 43925, ricevuta mediante Pec il 10/12/2024 Protocollo numero 114402, con la quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato, “Rivieracqua” S.p.A., ha comunicato che *“per poter ripristinare la funzionalità del collettore fognario insistente sulla mandata dell’impianto di sollevamento denominato “Tre Ponti” nei pressi del Lungomare medesimo, si potrebbero verificare dei disservizi alla stazione di sollevamento di cui sopra, con eventuale attivazione dello scarico di emergenza”*.

Considerato che la situazione di cui sopra potrebbe comportare un temporaneo impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti nell’area di balneazione di cui al punto n° IT007008055A002 - “Tre Ponti” e ritenuto pertanto necessario a scopo cautelativo, ancorché al di fuori della stagione balneare, emettere un divieto di balneazione preventivo e temporaneo in tale area sino al completamento dell’intervento e, comunque, fino alla revoca della presente Ordinanza.

Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell’Ambiente del 30/03/2010.

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2014/2024 di Regione Liguria.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

il divieto di balneazione preventivo e temporaneo, sino alla revoca, nell’area di balneazione di cui al punto n. IT007008055A002 - “Tre Ponti” ossia per il tratto di litorale che si sviluppa a partire da circa 50 metri a levante della foce del torrente Val d’Olivi sino a circa 230 m a levante della galleria dei Tre Ponti.

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell’art. 650 c.p., fatta salva l’eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

DISPONE

tenuto conto che la presente Ordinanza è emessa al di fuori della stagione balneare, che il divieto venga comunicato alla cittadinanza attraverso i più adeguati mezzi di informazione collettiva, quali pubblicazione dell’avviso sui quotidiani locali anche on line e avviso tramite pubblicazione sul sito istituzionale;

che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:

- alla Prefettura di Imperia PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it

- al Presidente della Provincia di Imperia PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it

- all'Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it
- alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV PEC: dgprev@postacert.sanita.it
- ad ASL 1 Imperiese PEC: protocollo@pec.asl1.liguria.it
- ad A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it
- al Gestore del S.I.I. "Rivieracqua" S.p.A. PEC: rivieracqua@legalmail.it, al quale si impone di trasmettere immediata comunicazione del completamento dell'intervento;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il presente provvedimento;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell'Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è altresì pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Sanremo

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l'effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Sanremo, li 10/12/2024.

Il Sindaco
Avv. Alessandro Mager
Firmato Digitalmente